



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

67 - 2026 - 9 - 58

LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2026, N. 9

Disposizioni per la qualità e la sicurezza del lavoro, per il contrasto al dumping contrattuale, nonché per la stabilità occupazionale nei contratti pubblici d'appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale

Capo I

Finalità e ambito di applicazione

Art. 1

Finalità

1. La presente legge reca disposizioni per la qualità del lavoro e per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per il contrasto al dumping contrattuale, nonché per la stabilità occupazionale nei contratti pubblici di appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale, il cui affidamento sia di competenza della Regione o dei soggetti di cui all'articolo 2, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici e della normativa statale di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e successive modifiche ed integrazioni, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2021, n. 143 (Definizione di un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili).

2. Per rafforzare il controllo delle attività di cantiere e, più in generale, dei luoghi di lavoro dove si svolgono appalti di lavori o appalti di servizi e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro, della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, le stazioni appaltanti, in caso di subappalto, procedono nel rispetto, in particolare, di quanto previsto dall'articolo 119, commi 2 e 17, del decreto legislativo n. 36 del 2023, e successive modifiche ed integrazioni, dandone motivazione, a limitarne l'uso oltre il primo livello.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture o l'esecuzione di opere o lavori, con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensità di manodopera di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e successive modifiche ed integrazioni, posti in essere, in qualità di amministrazione aggiudicatrice o di ente aggiudicatore, dalla Regione e dagli enti locali presenti sul territorio regionale, nonché dai rispettivi enti e organismi strumentali, ivi incluse le aziende sanitarie locali e società controllate.

2. Ai fini della presente legge, i soggetti individuati al comma 1 sono denominati stazioni appaltanti.

Capo II

Disposizioni per la qualità del lavoro

Art. 3

Programmazione e disposizioni preliminari all'avvio della procedura di appalto

1. Per calibrare obiettivi e fabbisogni delle stazioni appaltanti e realizzare economie di mezzi e risorse, anche in relazione all'assetto del mercato, l'acquisto di servizi e forniture nonché l'esecuzione di lavori e opere di cui alla presente legge, è oggetto di programmazione effettuata ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 36 del 2023, nonché, ove non falsi la concorrenza tra operatori economici e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza, di consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto, per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi, ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 78 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

Art. 4

Elementi premiali per la valutazione degli operatori economici

1. Nei contratti di appalto o di concessione di cui all'articolo 2, fermi restando i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalla normativa regionale di settore, le stazioni appaltanti, nella definizione dei criteri di valutazione dell'offerta e in relazione alle caratteristiche dell'appalto, prevedono elementi premiali per la valutazione degli operatori economici volti al miglioramento della qualità e del benessere nei luoghi di lavoro, secondo i criteri di valutazione previsti all'articolo 5.

2. Conformemente a quanto previsto nel comma 1, negli appalti ad alta intensità di manodopera le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici di presentare

una relazione descrittiva della propria struttura di impresa, con indicazione, a titolo esemplificativo, delle informazioni relative alla capacità tecnico-organizzativa dedicata all'appalto, al personale, ai mezzi e alle attrezzature proprie o nella propria disponibilità o in avvalimento, al contratto collettivo nazionale applicato in riferimento all'attività prevalente oggetto dell'appalto nonché, in caso di prestazioni affidate in subappalto, lo schema di contratto tra appaltatore e subappaltatore oppure del contratto di rete o di altro contratto di collaborazione tra imprese avente incidenza sul personale indicante le concrete modalità di attuazione della parità di trattamento economico e normativo e di applicazione del contratto collettivo nazionale relativo all'attività prevalente, secondo quanto disposto dall'articolo 119, comma 12, del decreto legislativo n. 36 del 2023, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5

Criteri qualitativi premiali

1. Fatti i salvi i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 108 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e successive modifiche ed integrazioni, nei contratti di appalto o di concessione di cui all'articolo 2, basati sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti considerano quali criteri qualitativi premiali ai sensi della disciplina di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023:

- a) l'organizzazione improntata al benessere, alla salute e sicurezza e alla qualità del lavoro, parametrata, in particolare, al numero delle ore lavorative rispondenti alle effettive prestazioni richieste nell'appalto e alle unità di personale impiegate nell'appalto, nonché alle relative qualifiche ed esperienza, nei casi in cui risultino significative in riferimento allo standard qualitativo di esecuzione dell'appalto, anche inserendo nei bandi di gara o nelle procedure di affidamento o concessione di appalti di servizi l'obbligo di utilizzo da parte dell'aggiudicatario dell'applicativo INPS denominato "MoCOA";
- b) i percorsi di certificazione che riguardano l'organizzazione del lavoro e la gestione dei rischi a norma dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modifiche ed integrazioni, attraverso un registro di aziende informatizzato (in cloud o con tecnologia simile al fine di garantire i dati nel pieno rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati e in conformità alle indicazioni dell'Agenzia per l'Italia digitale) con monitoraggio continuo almeno quadrimestrale da parte di un soggetto terzo accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17021 o partner con esso;
- c) i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 37, comma 12, del decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modifiche ed integrazioni, costituiti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, rappresentati direttamente e indirettamente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività lavorativa;
- d) le misure riferite alla sostenibilità energetica e ambientale adottate dagli operatori economici;
- e) le misure volte a promuovere l'occupazione femminile, le politiche di genere e le pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della normativa regionale e statale in materia, quali, in particolare:
 - 1) la messa a punto di azioni volte all'assunzione di giovani fino a 36 anni di età;
 - 2) la trasmissione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e successive

- modifiche ed integrazioni, per le aziende che occupano più di cinquanta dipendenti oppure, per gli operatori economici con un numero pari o superiore a cinquanta, la trasmissione di una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile a norma dell'articolo 47 del decreto-legge n. 77 del 2021;
- f) il punteggio conseguito nel rating di legalità di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, rilasciato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali;
 - g) l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa in maniera prevalente con vincolo di applicazione anche al subappaltatore o all'eventuale impresa associata in rete distaccante del personale;
 - h) l'assunzione dell'obbligo di assorbimento di tutto il personale già impiegato dall'appaltatore uscente, da parte dell'appaltatore subentrante nei procedimenti di cambio appalto, ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2023, al fine dell'attuazione della clausola sociale sottoscritta dal medesimo;
 - i) la garanzia del mantenimento delle condizioni economiche e normative e delle quantità orarie pro capite al momento della scadenza del contratto precedente, qualora più favorevoli al lavoratore.

2. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente in materia, può pubblicare linee guida e capitolati tipo relativi a particolari tipologie di appalto, con l'indicazione di specifici elementi qualitativi e criteri premiali per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 6

Soglia minima salariale

1. I soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge verificano che i contratti indicati nelle procedure di gara prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari ad euro 9 lordi l'ora.

Capo III

Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro

Art. 7

Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di lavoro, il Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro, di seguito denominato Comitato, con

funzioni di monitoraggio e di promozione dei principi di qualità, tutela e sicurezza del lavoro nei contratti pubblici di cui alla presente legge.

Art. 8

Composizione e compiti del Comitato

1. Il Comitato, i cui componenti durano in carica quattro anni, è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato, che lo presiede;
- b) il direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato;
- c) il dirigente competente in materia di sicurezza sul lavoro;
- d) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;
- e) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni datoriali più rappresentative a livello nazionale;
- f) un rappresentante delle Camere di commercio;
- g) un rappresentante delle aziende sanitarie della Regione;
- h) un rappresentante dell'ordine degli esperti contabili e dottori commercialisti;
- i) un rappresentante dell'ordine dei consulenti del lavoro o degli esperti in materia del diritto del lavoro;
- j) sei rappresentanti degli enti locali della Sardegna, designati dal Consiglio delle autonomie locali d'intesa con l'Associazione regionale dei comuni della Sardegna (ANCI Sardegna), di cui un rappresentante delle province e città metropolitane, un rappresentante dei comuni capoluogo di provincia, un rappresentante dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, un rappresentante dei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, un rappresentante dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, un rappresentante dell'unione dei comuni o delle comunità montane con funzioni di Centrale unica di committenza (CUC).

2. Il Comitato si riunisce con cadenza semestrale e alle sue riunioni possono essere invitati a partecipare i dirigenti delle strutture organizzative regionali o degli altri enti di cui all'articolo 2, o loro delegati, al fine di fornire informazioni e chiarimenti nell'ambito di specifiche competenze riferibili alle procedure di appalto o di concessione di cui alla presente legge.

3. In presenza di appalti di particolare rilevanza economica e su richiesta di almeno tre componenti, il Comitato può riunirsi anche con cadenza ulteriore a quanto previsto al comma 2.

4. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) acquisire informazioni e dati relativi alle procedure di appalto o di concessione per il monitoraggio sulla corretta applicazione della presente legge, anche ai fini di monitorare l'utilizzo del subappalto da parte dell'aggiudicatario nei contratti di appalto di cui all'articolo 2;
- b) predisporre annualmente un rapporto di sintesi sui dati ed elementi raccolti ai sensi della lettera a), con particolare riguardo agli appalti ad alta intensità di manodopera, evidenziando eventuali scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto sottoscritti dalle rappre-

- sentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali, fatti salvi gli obblighi di verifica in capo alla stazione appaltante in caso di ribassi sui costi della manodopera ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e fatte salve le verifiche in caso di offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
- c) redigere un report annuale sul modello di organizzazione e di gestione della sicurezza nell'impresa i cui risultati sono trasmessi al Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - d) elaborare atti di indirizzo, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, finalizzati a formulare proposte e orientamenti operativi al fine del coordinamento delle procedure e di mettere in rete le attività delle stazioni appaltanti in materia di promozione della qualità e stabilità del lavoro di cui alla presente legge.

5. Il rapporto di sintesi di cui al comma 4, lettera b), è trasmesso, a cura del Comitato, al direttore della struttura regionale con funzioni di centrale acquisti di beni e servizi.

6. Il rapporto di sintesi e il report previsti nel comma 4, rispettivamente, lettere b) e c), sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

7. Nello svolgimento dei propri compiti il Comitato può avvalersi delle informazioni e dei chiarimenti forniti, ai sensi del comma 2, dalle strutture competenti di volta in volta in riferimento all'oggetto dell'appalto o della concessione.

8. La partecipazione dei membri del Comitato e di eventuali soggetti esterni ai sensi del comma 2 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto avviene a titolo gratuito, senza la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

9. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità operative e di gestione del Comitato.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 9

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).